Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del reg. **Data 30/12/2016**	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA N.2049/16 DEPOSITATA IL 14/07/2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre,** alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 15
In carica	n. 20	Assenti	n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 22 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.2049/16 depositata il 14/07/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 22 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.2049/16 depositata il 14/07/2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.2049/16 depositata il 14/07/2016".
Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.

Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro **Data**	**Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n. 2049/16 depositata il 14/07/2016**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- Con atto di citazione notificato in data 9/11/2000 Alessandro Picinini n.q. di curatore del Fallimento SI.GE.CO s.p.a conveniva in giudizio il Comune di Taormina per vedersi riconoscere le proprie ragioni circa un contratto di appalto stipulato dalla ditta SI.GE.CO S.P.A. e il Comune di Taormina;
- Il Comune di Taormina, si costituiva in giudizio attraverso il proprio legale di fiducia l'avv. Francesco Munafò del foro di Messina;
- Il Tribunale di Messina con sentenza n. 2049/16 emessa il 11/07/2016, depositata il 14/07/2016 e notificata all'avv. Munafò legale costituito del Comune di Taormina il 18/07/2016, ha accolto in parte le domande attoree e condannato per le causali esposte in motivazione, il Comune di Taormina al pagamento in favore della curatela SI.GE.C.O. S.P.A le seguenti somme €. 15.134,24; €. 231.054,27 oltre revisione prezzi ed interessi ex d.lgs 231/2002 dall' 01/05/1987 al soddisfo. Compensa le spese processuali per ¼ e condanna il Comune di Taormina al pagamento della residua quota delle spese processuali (3/4) sostenute dalla curatela del fallimento SI.GE.CO. S.P.A. che liquida in €. 75,00 per spese vive ed €. 13.430,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge , ponendo a carico dello stesso l'integrale rimborso delle spese di C.T.U.;
- Che con nota acquisita al protocollo di questo Ente il 29/12/2016 al n. 25906, il legale incaricato dall'Ente, Avv. Alessandro Munafò, appositamente interpellato, ha dichiarato "*che il dispositivo della sentenza non indica alcun criterio di calcolo, o previsione legislativa della revisione prezzi, che, pertanto, non è oggi in alcun modo determinabile*".....suggerisce pertanto, di indicare "*una cifra, che, in modo comunque approssimativo, può essere quantificata in € 500/550.000,00 a scopo precauzionale, ...cui bisogna aggiungere €. 15.134,24 (interessi maturati sulle somme dovute dal 30/04/1987) e le spese legali (75,00 per spese €. 13.430,00 per competenze, €. 2.014,50 per 15% spese generali - €617,78 per 4% CPA - €. 3.533,70 per IVA 22% - oltre le spese CTU)*";

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;

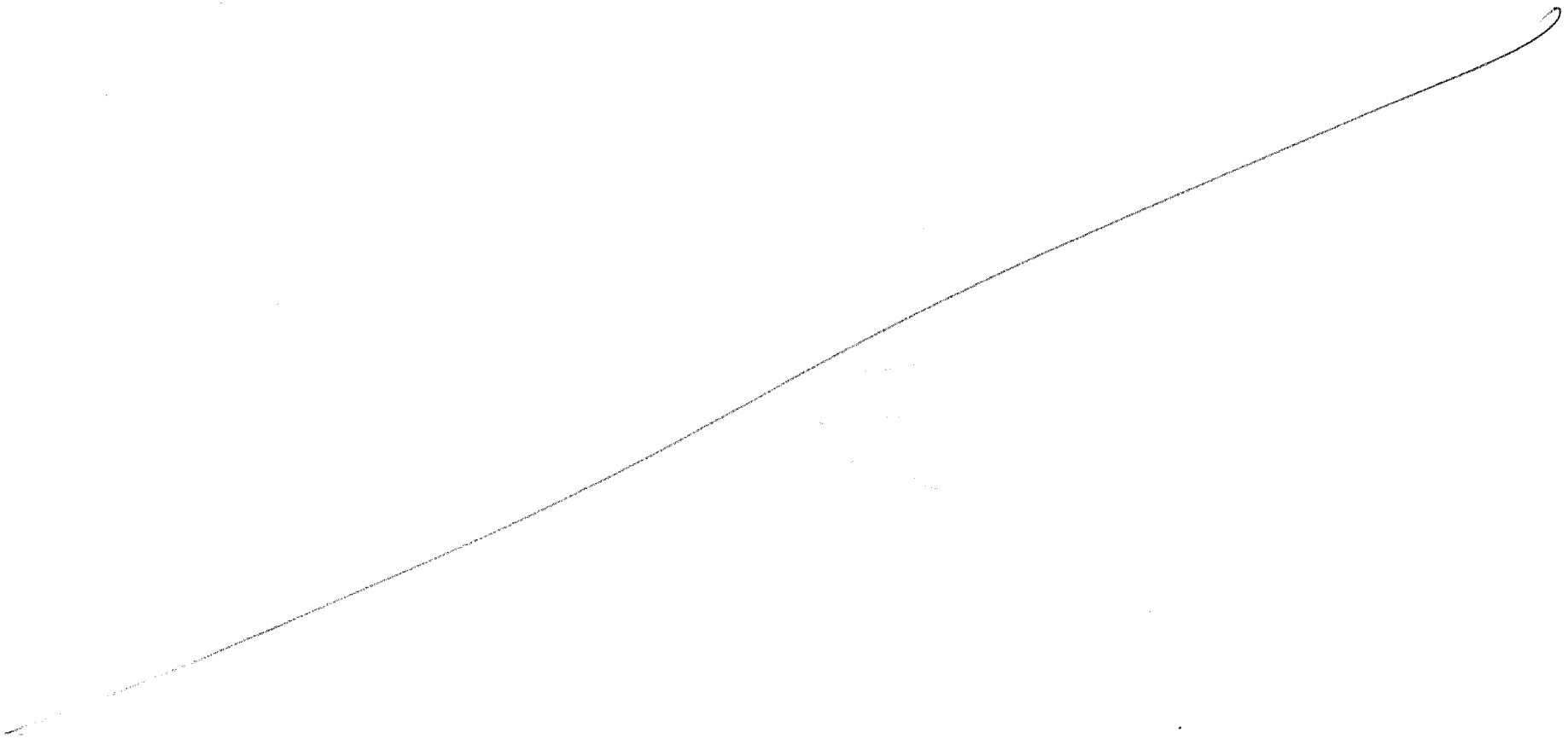

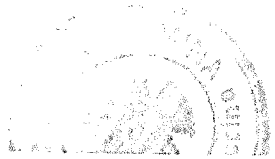

- Che sulla base di quanto dichiarato dall'Avvocato dell'Ente nella nota che si allega in copia alla presente, non è possibile procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nella misura stabilita in Sentenza in quanto il dispositivo non è chiaro;

- Che contro la sentenza è stato proposto appello dal Comune di Taormina;

- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziarla che è maturato al di fuori delle nomali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177);

RITENUTO:

- Di dover procedere in modo precauzionale, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2016-2018 e del rispetto del principio di veridicità dello stesso a procedere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, nella misura approssimativa suggerita dal legale dell'Ente, Avv. Munafò, di € € 500/550.000,00 oltre €. 15.134,24 (interessi maturati sulle somme dovute dal 30/04/1987) e le spese legali (75,00 per spese €. 13.430,00 per competenze, €. 2.014,50 per 15% spese generali - €617,78 per 4% CPA - €. 3.533,70 per IVA 22% - oltre le spese CTU)";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente:
2. Di prender atto della nota dell'Avv. Alessandro Munafò che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €.584.805,22 in favore del sig. Picinini Alessandro n.q.di curatore del Fallimento SI.GE.CO S.P.A., scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 2049/16 emessa il 11/07/2016, depositata il 14/07/2016 e comunicata dall'avv. Munafò legale costituito del Comune di Taormina il 18/07/2016;
4. Dare atto che il suddetto riconoscimento per ciò che concerne l'importo, è stabilito in misura approssimativa vista la non chiarezza del dispositivo della sentenza n. 2049/16, come dichiarato dall'Avv. dell'Ente;
5. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 584.805,22 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 01 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2016-2018;
6. Dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile n. 2017;
7. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
8. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 29/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scarcella

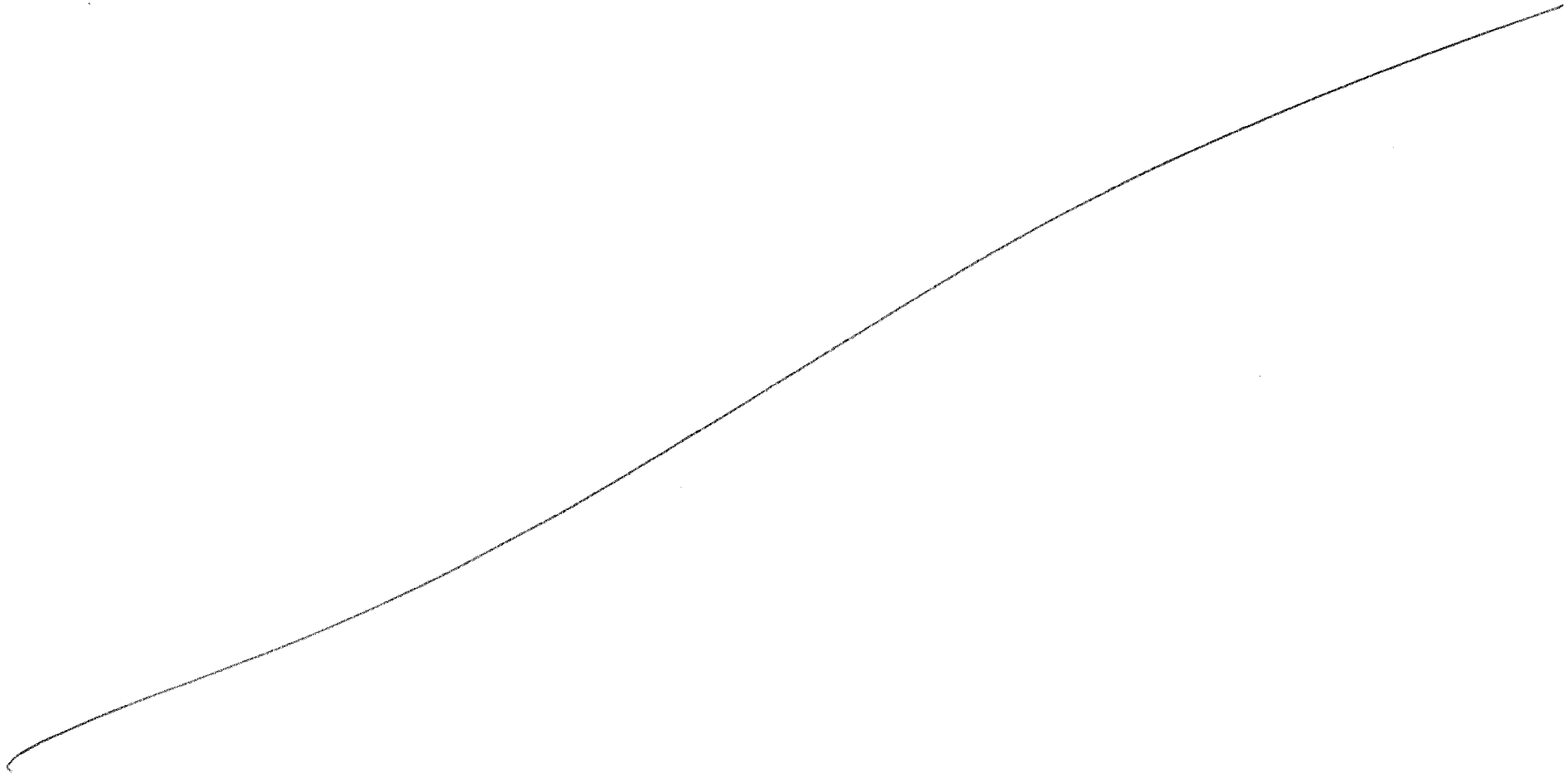

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Lì 29/12/2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
Lì 29.12.2016

Trm. 35/17
Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

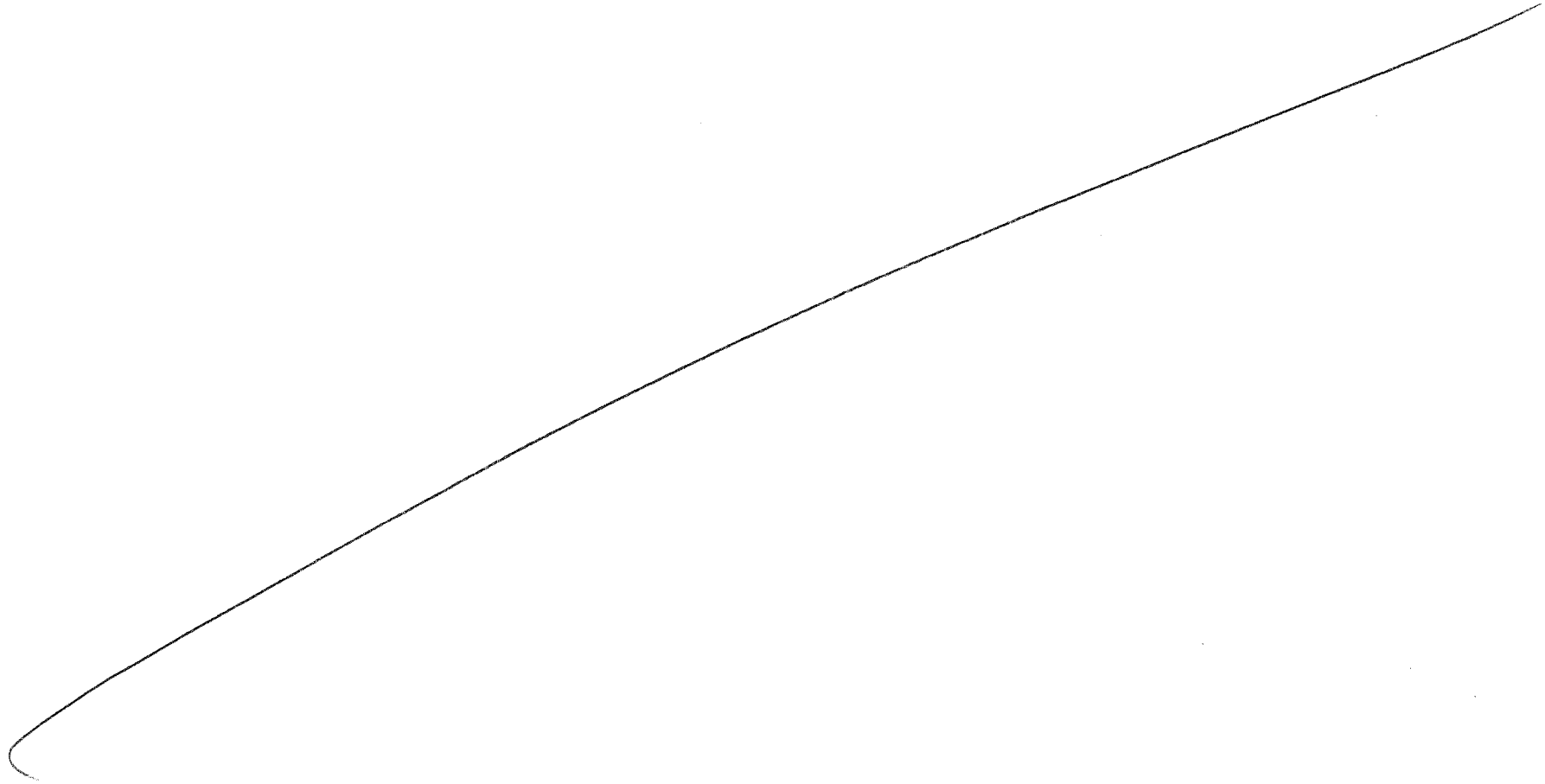

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0025906 del 29/12/2016

0001290085

Oggetto: Re: R: sentenza piccinini n. 2049-2016 Tribunale di Messina
Da: "Alessandro Munafò" <alessandromunafo@yahoo.it>
Inviato: 27/12/2016 18.10.25
A: "ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it" <ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it>

Buonasera,
riscontro la Vs richiesta di calcolo degli importi dovuti in base alla sentenza n. 2049/2016 emessa dal Tribunale di Messina il 14.07.2016, per precisarVi che il dispositivo della sentenza non indica alcun criterio di calcolo, o previsione legislativa, della revisione prezzi che, pertanto, non è ad oggi in alcun modo determinabile.
Ciò nonostante, Vi consiglio comunque di indicare una cifra (sicuramente inferiore alla percentuale indicata da controparte) che, in modo comunque approssimativo, può essere prevista tra il 20/25% del capitale, a scopo precauzionale.
Anche con riferimento agli interessi, la sentenza contiene un chiaro errore, laddove prevede l'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, sebbene l'art. 11 del predetto decreto lo escluda categoricamente per i contratti conclusi prima dell'8.8.2002; ciò senza voler considerare che comunque quella normativa non sarebbe applicabile al caso di specie.
Anche in tale caso, quindi, non è possibile effettuare alcun calcolo, mancando l'indicazione della normativa applicabile (tale non potendo essere il D.Lgs. 231/2002).
Ciò nonostante, Vi consiglio comunque di indicare una cifra che, in modo comunque approssimativo, può essere quantificata in €. 500/550.000,00, a scopo precauzionale.
A tali somme (approssimative, ripetesi, a causa delle chiari incongruità della sentenza), bisogna aggiungere €. 15.134,24 (interessi maturati sulle somme dovute al 30.04.1987) e le spese legali (€. 75,00 per spese - €. 13.430,00 per competenze - €. 2.014,50 per 15% spese generali - €. 617,78 per 4% CPA - €. 3.533,70 per IVA 22% - oltre le spese di ctu).
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, auguro un felice anno nuovo.
Cordiali saluti.
Avv. Alessandro Munafò

Il Venerdì 16 Dicembre 2016 14:50, "ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it" <ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it> ha scritto:

saluti

------ Messaggio inoltrato ------
Da: "studio.sturniolo" <studio.sturniolo@tiscali.it>
A: ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it
Inviato: 14/11/2016 11.02.41
Oggetto: R: sentenza piccinini n. 2049-2016 Tribunale di Messina

Gentilissimi,
come da Vostra richiesta trasmetto il prospetto delle somme da Voi dovute in base alla sentenza n. 2049/2016 ammontanti a complessivi € 1.226.346,86, oltre le spese di CTU, spese generali, CPA ed IVA e registrazione della sentenza.
Cordiali saluti

Studio Legale
Prof. Avv. Giuseppe Sturniolo
Associazione Professionale
P.zza F.sco Lo Sardo n. 40
98123 Messina
Tel. 090.717803 – fax 090.710850

Da:ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it [mailto:ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it]
Inviato: venerdì 11 novembre 2016 10:12
A:studio.sturniolo@tiscali.it
Oggetto: sentenza piccinini n. 2049-2016 Tribunale di Messina

Facendo seguito conversazione intercorsa, si prega trasmettere conteggio sentenza n. 2049-2016, poichè quest'ufficio deve provvedere agli adempimenti di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/00,
Cordiali Saluti
Uff. Contenzioso
S. Scarcella

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 14445 (20161115) _____

Il messaggio □ stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

http://www.nod32.it

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 14676 (20161228) _____

Il messaggio □ stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.com

Avv. Alessandro Munafò
Via C. Battisti, 155 - 98122 Messina
tel/fax 090.770291 - tel. 090.770292

COMUNE DI TAORMINA
18 LUG. 2016
PROT. 14831

Messina, 15.07.2016

C.A. Egr. Dott. Eligio Giardina

Spett.le
Ufficio Contenzioso
del Comune di

98039 TAORMINA

Oggetto: Comune di Taormina - Fall. SIGECO
Trib. di Messina - sentenza n. 2049/2016

Faccio riferimento al giudizio promosso contro codesto spett.le Comune dalla Curatela del fallimento SI.GE.CO. S.p.A., definitosi con la sentenza n. 2049/2016 del Tribunale di Messina, depositata il 14 c.m..

Con tale sentenza, il Tribunale ha condannato il Comune di Taormina al pagamento di €. 15.134,24 a titolo di interessi maturati sulle somme dovute al 30.04.1987 (riserva n.4 del 1° appalto), e di €. 231.054,27, oltre revisione dei prezzi ed interessi ex D. Lgs. 231/2002 dall'1.5.1987 al soddisfo, quale saldo del prezzo lavori relativi ad entrambi i contratti d'appalto e per le spese sostenute ed i mancati utili derivanti dall'anomalo andamento dell'appalto (riserva n.2 del 1° appalto).

In sostanza, il Tribunale ha accolto la tesi difensiva del Comune per quanto concerne le riserve n.1, n.3, n.5 formulate dalla SIGECO nel 1° contratto d'appalto e per l'unica riserva del 2° contratto d'appalto, tutte ritenute inammissibili, mentre ha riconosciuto come legittime soltanto le riserve n.2 (anomalo andamento dell'appalto - €. 152.208,62) e n.4 (interessi maturati al 30.04.1987 sul saldo lavori - €. 15.134,24) del 1° appalto. Il tutto, ovviamente, oltre al saldo dei lavori del 1° appalto per un importo di €. 32.429,05 (come risulta dal certificato di collaudo del 07.02.1991), ed a quello dei lavori del 2° appalto per un importo di €. 46.416,66 (come risulta dal certificato di collaudo del 15.10.1999).

A ben vedere, quindi, le pretese dell'attore hanno subito un 'abbattimento' del 50% circa, e ciò soprattutto a seguito delle contestazioni mosse alla prima CTU espletata (quella dell'ing. Giovanni Ferlazzo) che aveva invece riconosciuto come legittime tutte le riserve formulate dall'Impresa.

Vi trasmetto in allegato copia di tale sentenza, dichiarandomi sin d'ora disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento ed a valutare la convenienza o meno di un'eventuale impugnazione.

Distinti saluti

Avv. Alessandro Munafò

c.f.: MNF LSN 75T11 F158Q p.IVA: 02799990839
e-mail: alessandromunafo@yahoo.it pec: avv.alessandromunafo@pec.giuffre.it

Sentenza n. 2049/2016 pubbl. il 14/07/2016
RG n. 90000623/2000
Repert. n. 2701/2016 del 14/07/2016

Sent. 2049/16
Rep. 2701
del. 14/7/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

PRMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sciacca, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 90000623/2000 R.G. vertente

TRA

Alessandro Piciaini, nella qualità di Curatore del Fallimento della SI.GE.CO. S.p.a., elettivamente domiciliato in Taormina (ME), Corso Umberto n. 114 presso lo studio dell'avv. Delfio Rao, recapito professionale degli avv.ti Giuseppe Sturniolo e Carlandrea Cremonini, che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

- attore -

CONTRO

Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, Via C. Battisti n. 155, presso lo studio dell'avv. Francesco Munafò, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta;

-convenuto-

OGGETTO: appalto di opere pubbliche.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2000 Alessandro Piciaini, nella qualità di Curatore del Fallimento SI.GE.CO. S.p.a. conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, il Comune di Taormina esponendo:

- che, con delibera della Giunta Municipale n. 547 del 7.4.1982, il Comune di Taormina approvava il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e completamento delle reti fognanti, prevedendo l'allaccio alle reti consortili di smaltimento per una spesa complessiva di lire 5.320.000.000, di cui lire 3.489.517.000 per lavori a base d'asta e lire 1.830.483.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che l'aggiudicazione definitiva dei lavori si era conclusa a favore della SI.GE.CO. S.p.a. per l'importo netto di lire 3.47.617.302 e che i lavori erano stati consegnati il 8.6.1983 e avrebbero dovuto essere ultimati nel termine di diciotto mesi;

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e415

- che, sin dalla consegna dei lavori, si erano manifestati molteplici inconvenienti connessi a carenze progettuali, che avevano, di fatto, impedito l'inizio e l'organica esecuzione dell'appalto;
- che, inoltre, con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 23.3.1990 il Comune di Taormina approvava il progetto per la realizzazione dei lavori di parte del completamento funzionale della rete fognate comunale con collegamento alle reti consortili di smaltimento per l'importo complessivo di lire 2.000.000.000 e che, tuttavia, anche per tale secondo appalto, erano insorti numerosi inconvenienti;
- che anche in relazione a tale appalto l'Amministrazione committente non aveva erogato la rata di saldo lavori di £. 89.875.195, che la Giunta Municipale - con delibera del 27.07.1993 - aveva deciso di liquidare dopo l'approvazione del certificato di collaudo, tuttavia non ancora corrisposta;
- che, inoltre, l'Amministrazione comunale aveva omesso di definire le riserve formulate dalla SI.GE.CO. S.p.a.

Tanto premesso, parte attrice chiedeva: 1) di ritenere e dichiarare che il Comune di Taormina, in relazione al contratto di appalto n. 345 del 26.05.1983, era debitore nei confronti della SI.GE.CO. S.p.a. della somma di lire 62.791.390; 2) di ritenere e dichiarare che il Comune di Taormina, in relazione al contratto di appalto n. 31 del 24.08.1990, era debitore nei confronti della SI.GE.CO. S.p.a. della somma di lire 89.875.195; 3) di ritenere e dichiarare che la SIGECO S.p.a. era creditrice della somma di lire 114.222.834,96 in relazione alla riserva n. 1 (pagamento prestazioni in economia ai valori effettivi di mercato), della somma di lire 470.289.634 in relazione alla riserva n. 2 (anomalo andamento dell'appalto sotto il profilo dei tempi di esecuzione, fermi di attività, maggiore durata del vincolo, oneri e danno conseguenziali), della somma di lire 229.375.395 in relazione alla riserva n. 3 (maggiori lavori eseguiti e non contabilizzati), della somma di lire 28.303.969 in relazione alla riserva n. 4 (interessi per ritardati pagamenti dei corrispettivi dell'appalto) iscritte negli atti contabili dell'appalto n. 345 del 26.5.1983; 4) di ritenere e dichiarare che la SI.GE.CO. S.p.a. era creditrice della somma di lire 46.196.012 in relazione alla riserva n. 1 (maggiori lavori eseguiti non previsti in contratto) iscritta negli atti contabili dell'appalto n.31 del 24.08.1990; 5) di ritenere e dichiarare che sulle predette somme era dovuta la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente, oltre rivalutazione monetaria, maggior danno ed interessi previsti dal C.G.A. o quelli legali, anche anatocistici; 6) di condannare, conseguentemente, il Comune di Taormina al pagamento delle superiori somme, con vittoria di spese e compensi.

Integrato il contraddittorio si costituiva in giudizio il Comune di Taormina il quale, contestando quanto dedotto *ex adverso*, evidenziava, quanto al primo appalto, che le riserve formulate dalla SI.GE.CO. S.p.a. erano state rigettate sia dal D.L. sia dalla Commissione di collaudo.

Precisava, in proposito, che la SI.GE.CO. S.p.a. aveva accettato l'esecuzione e l'attesa di tutte le attività indicate dal D.L. e che, in ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, erano stati concordati i nuovi prezzi, sempre accettati dalla predetta società.

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 54415

Evidenziava, inoltre, in ordine al secondo appalto, che la riserva era stata ritenuta tardiva anche dai collaudatori, non essendo stata formulata al momento di registrazione dei singoli SAL.

Il Comune convenuto concludeva, infine, osservando, in ordine alle due rate di saldo, che si trattava di crediti non esigibili, non avendo la Regione Siciliana e l'I.R.T. approvato la contabilità finale ed il certificato di collaudo degli appalti e che, in ogni caso, in caso di accoglimento delle domande attrici, avrebbe dovuto disporsi la compensazione con il credito che il Comune vantava nei confronti della società fallita in dipendenza delle garanzie da questa tenuta a prestare per i fatti di cui al separato giudizio vertente tra le stesse parti ed alcuni terzi danneggiati.

Tanto premesso, il Comune convenuto chiedeva: 1) di dichiarare improponibili o inammissibili, e comunque di rigettare le domande, difese ed eccezioni spiegate *ex adverso*; 2) in subordine, di compensare l'eventuale credito di parte attrice con quello vantato dal Comune convenuto, con vittoria di spese e compensi.

Con ordinanza del 16.01.2004 il G.I. disponeva l' ordine di esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., nonché la consulenza tecnica d'ufficio.

Con successiva ordinanza resa all'udienza del 12.10.2015, il G.I., stante l'assenza del consulente tecnico nominato, provvedeva alla nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio.

Con successiva ordinanza del 16.01.2008 il G.I. disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Con ordinanza del 10.08.2015, stante il decesso del legale del Comune di Taormina, veniva dichiarata l'interruzione del processo, successivamente riassunto in data 19.10.2015.

Espletate le prove ammesse e precisate le conclusioni, all'udienza del 22.06.2016 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione è necessario esaminare la documentazione prodotta dalle parti in giudizio.

Parte attrice, in particolare, ha prodotto: 1) la deliberazione della G.M. n. 547 del 07.04.1982, con cui il Comune di Taormina, approvava il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e completamento delle reti fognanti; 2) la delibera della G.M. n. 1261 del 09.11.1982 e l'aggiudicazione della SLGE.CO. S.p.a.; 3) il contratto d'appalto del 26.05.1983; 4) il verbale dell'8.06.1983; 5) l'ordine di servizio n. 1 del 10.06.1983; 6) la relazione riservata presentata il 30.11.1983 dalla D.L. alla Commissione di collaudo; 7) il certificato di collaudo del 07.02.1991; 8) gli atti contabili relativi al primo Stato d'Avanzamento Lavori; 9) verbale del 29.11.1986; 10) il contratto n. rep. 31 del 24.08.1990; 11) il verbale del 27.08.1990 ed il certificato di collaudo; 12) la delibera del 27.07.1993; 13) l' istanza inoltrata ai sensi dell'art. 31 bis della L. 109/1994; 14) le riserve; 15).

Alla luce della documentazione prodotta in atti e delle risultanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è necessario esaminare, preliminarmente, le deduzioni avanzate

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e415

da parte attrice in ordine alle riserve formulate nel corso dei lavori di esecuzione dei contratti di appalto oggetti di causa.

Occorre esaminare separatamente le riserve del contratto n. rep. 345 del 26.05.1983 e quelle del contratto di appalto del 24.08.1990.

In ordine al contratto n. rep. 345 del 26.05.1983 risulta documentata la riserva n. 1, relativa al "Pagamento prestazioni in economia ai valori effettivi di mercato" di importo pari a lire 114.222.834. La seconda riserva è relativa all' anomalo andamento dell'appalto, sotto il profilo dei tempi di esecuzione, in relazione ai quali parte attrice deduce la sospensione delle attività, con la conseguenza di aver dubito pregiudizi di natura economica: il valore della riserva è di lire 470.289,634, di cui lire119.428,243 a titolo di mancati utili, lire 45.599.874 a titolo di maggiori spese generali, di cantiere e di sede, e lire 305.261.517 a titolo di reintegro delle spese di mantenimento del personale fisso e dei mezzi d'opera.

La terza riserva è, poi, relativa al pagamento di maggiori lavori eseguiti e non contabilizzati, pari, complessivamente, a lire. 229.375.395

La quarta riserva attiene ad interessi a titolo di ritardati pagamenti dei corrispettivi di appalto, a norma di contratto e di legge (art. 4 della L. 741/1981, recepito dall'art. 32 della L.R.S. 21/1985; artt. 33 e 35 del Capitolato Generale emanato con D.P.R. 1063/1962), nonché alla revisione dei prezzi, emersi in corso d'opera. Tale riserva è complessivamente pari a lire 29.303.969.

In ordine, poi, alle riserve del contratto in data 24.08.1990, viene in rilievo la sola riserva relativa al pagamento dei maggiori lavori eseguiti sulla scaricante del campo sportivo (lavori che comprendono la costruzione di muri, con relativi scavi), per un importo complessivo pari a lire 47.729.884.

Occorre, adesso, esaminare le risultanze emerse nel corso della consulenza tecnica d'ufficio.

Il consulente, in relazione alla prima riserva del contratto n. rep. 345 del 26.05.1983 (Pagamento prestazioni in economia ai valori effettivi di mercato) ha condivisibilmente evidenziato la tardività della relativa quantificazione, in quanto la SI.GE.CO. S.p.a. "*alla firma degli atti contabili successivi all'esecuzione delle prestazioni o nei termini stabiliti dal regolamento, aveva l'obbligo di esplicitare contabilmente l'importo della pretesa, in quanto certamente da classificare come fatto ad effetto istantaneo*" (cfr. pagg. 35/36 della relazione di consulenza).

In ordine alla seconda riserva (L'anomalo andamento dell'appalto, sotto il profilo dei tempi di esecuzione – i fermi di attività – la maggior durata del vincolo – gli oneri e i danni conseguenziali) è stata, invece, rilevata la regolarità e tempestività di iscrizione (cfr. pp. 36/37 della relazione di consulenza), nonché la rispondenza degli eventi determinanti e la sostanziale fondatezza delle correlate domande risarcitorie, posto che la illegittimità delle causali che hanno determinato i vari periodi di fermo erano condivisibilmente imputabili alla responsabilità della Stazione appaltante, tenuto conto, *a fortiori*, che la Società fallita ha assunto a proprio carico i maggiori oneri del periodo di sospensione di 120 giorni. Il consulente ha, inoltre, congruamente quantificato il pregiudizio economico determinato dal perdurare del vincolo contrattuale, determinandone i relativi importi nei seguenti termini: a)

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5a415

lire 166.929.739 a titolo di maggiori spese mantenimento personale fisso e mezzi d'opera; b) lire 19.216.129 a titolo di maggiori spese generali di cantiere e di sede; c) lire 108.571.129 a titolo di mancati utili, per un importo complessivo di lire 294.716.997.

Quanto alla terza riserva (Pagamento maggiori lavori eseguiti e non contabilizzati), il consulente tecnico, non potendo esattamente verificare le date di esecuzione delle prestazioni in argomento, ha considerato la relativa esplicazione tardiva e quindi non passibile di accoglimento (cfr. pag. 37 della relazione di consulenza). A tale proposito è sufficiente evidenziare che parte attrice non ha assolto l'onere di provare la tempestività delle riserve formulate, sicchè esse non possono essere riconosciute. Del resto, come è stato evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, "*l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria*", sicchè non può acquistare rilievo la mera circostanza della mancata contestazione da parte del Comune di Taormina in ordine alla concreta esecuzione dei lavori, posto che tale profilo rimane comunque assorbito e superato dalla tardività della riserva, finalizzata, come sopra esposto, a consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria.

Condivisibile appare, poi, quanto osservato dal consulente tecnico in ordine alla quarta riserva (Interessi per ritardati pagamenti dei corrispettivi di appalto), in relazione alla quale ha evidenziato che il diritto dell'appaltatore al riconoscimento degli interessi per tardato pagamento dei corrispettivi d'appalto, risultando sancito dalle relative norme in materia, non necessita di alcuna specifica domanda o riserva. L'importo di tale riserva è, dunque, pari a lire 29.303.969, calcolato sino alla data del 30.04.1987, maggiorato di interessi e rivalutazione (cfr. pagg. 37/38 della relazione di consulenza).

A tale proposito un condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, in tema di appalto di opere pubbliche, esula dal sistema delle riserve la domanda di riconoscimento degli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di quella di saldo, trattandosi di una pretesa che, pur risolvendosi in un aggravio economico per l'amministrazione committente, non incide sulla misura del corrispettivo pattuito e che, in quanto collegata alla mera inosservanza dei termini prescritti per il pagamento delle singole rate, non richiede la verifica di fatti sopravvenuti idonei a incidere sui costi dell'opera né una rettifica della contabilità dei lavori (v. *Cassazione civile sez. I, 25 febbraio 2015 n. 3801*).

In ordine, poi, alle riserve del contratto stipulato in data 24.08.1990, ed in particolare alla prima riserva (Pagamento maggiori lavorazioni eseguiti sulla scarpata [illegible] del campo sportivo), il C.T.U. ha condivisibilmente evidenziato che la riserva formulata era tardiva, in quanto resa nello stato finale del 2° lotto e nel successivo certificato di collaudo con l'intervento della curatela.

Quanto alla tardività delle riserve e alle deduzioni spiegate da parte attrice, è necessario avanzare alcune considerazioni di diritto.

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5b415

In proposito, occorre richiamare il principio, costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione per cui in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma; ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo (v. *Cass., n. 11852 del 22/05/2007*).

Segnatamente, l'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, rubricato "*eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità*" stabilisce i termini e le modalità di apposizione delle riserve nel modo seguente: "*Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23*".

L'art. 64 del citato decreto, rubricato "*reclami dell'appaltatore sul conto finale*" prevede poi che l'Ingegnere capo "*....inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di trenta giorni. L'appaltatore all'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti artt. 53 e 54. Se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato*".

Firmato Da: BARBANO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1da15

Carattere precipuo della riserva è, dunque, la tempestività, nel senso che ogni riserva deve essere iscritta nel registro di contabilità immediatamente dopo l'insorgenza della situazione che ha dato luogo alla riserva stessa – salva l'eccezione dei fatti cd. continuativi per i quali l'obbligo di iscrizione della riserva slitta al momento in cui l'appaltatore si renda consapevole del diritto di avanzare pretese superiori a quelle pattuite ovvero della effettiva incidenza economica di episodi pregiudizievoli (v. *Cass., civ., 1 dicembre 1999, n.13399*) – e poi deve essere confermata nel conto finale.

La Suprema Corte ha, poi, chiarito che la decadenza dalle riserve non è rilevabile d'ufficio e che ove la pubblica amministrazione abbia eccepito la decadenza dalle riserve, l'onere della prova di averle tempestivamente iscritte nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto (v. *Cass. n. 1637 del 26/01/2006, n. 14361 del 03/11/2000*).

Ciò chiarito, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il Comune di Taormina, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, ha tempestivamente eccepito la tardività delle suddette riserve.

Ora, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal comune, parte attrice avrebbe dovuto, in applicazione dei principi sopra esposti, allegare specificatamente e produrre gli atti e i documenti in cui le riserve erano state apposte, dando così prova della tempestività della proposizione delle predette.

A tale proposito non può assumere rilievo la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui la SI.GE.CO. S.p.a. aveva sollevato la questione sul Registro di Contabilità sin dalla firma del 1° S.A.L., invitando l'Amministrazione committente a rimborsarle le prestazioni "*in economia*", e ciò in quanto, secondo l'analisi innanzi esposta, l' Impresa incorre nelle medesime preclusioni ove non abbia reiterato le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale. Del resto, come è stato evidenziato anche dal C.T.U., l'Impresa "*alla firma degli atti contabili successivi all'esecuzione delle prestazioni o nei termini stabiliti dal regolamento, aveva l'obbligo di esplicitare contabilmente l'importo della pretesa, in quanto certamente da classificare come fatto ad effetto istantaneo*".

Condivisibili appaiono, infine, i rilievi relativi al "*Pagamento delle rate di saldo non erogate al tempo dovuto*". A tale proposito il C.T.U. ha accertato che le rate di saldo lavori desumibili dai certificati di collaudo, e comunque non contestati dal Comune di Taormina, erano pari, quale saldo dei lavori oggetto del contratto n. 345 del 26.05.1983, a lire 62.791.390; quale saldo dei lavori oggetto del contratto in data 24.08.1990 a lire £. 89.875.195.

All'esito delle superiori considerazione, tenuto conto delle riserve ritenute tempestive e delle rate di saldo non erogate, l'importo dovuto alla società attrice deve quantificarsi come segue: 1) per rata di saldo lavori acclarata nel certificato di collaudo del 07.02.1991 (contratto d'appalto n. 345 del 26.05.1983) di lire 62.791.390, pari a euro 32.429,05; 2) per rata di saldo lavori acclarata nel certificato di collaudo del 15.10.1999 (contratto d'appalto

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e415

n. 31 del 24.08.1990) di lire 89.875.195, pari a euro 46.416,66; 3) per riserva n. 3 esplicitata negli atti contabili del contratto n. 345/1983 di lire 294.716.997, pari a euro 152.208,62; 4) per riserva n. 4 esplicitata negli atti contabili del contratto n. 345/1983 di lire 29.303.969, pari a euro 15.134,24, per un ammontare complessivo di euro 246.188,57.

In relazione alla riserva n. 2 di importo pari lire 294.716.997 (euro 152.208,62) è necessario precisare che siffatto importo è stato determinato come segue: lire 166.929.739 a titolo di reintegro per le spese di mantenimento del personale e dei mezzi d'opera; lire 18.216,129 a titolo di maggiori spese generali, di cantiere e di sede; lire 108.571.129 a titolo di mancati utili (a tale proposito è parso condivisibile il parametro utilizzato dal consulente tecnico il quale, conformemente alla giurisprudenza in materia, ha accertato il risarcimento per mancato utile in misura pari al 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso, depurato dalla percentuale dell'utile d'impresa in rapporto al tempo previsto per l'esecuzione dei lavori).

Quanto alle deduzioni avanzate dal Comune di Taormina in ordine alla sospensione dei lavori è necessario tenere conto delle previsioni di cui al D.P.R. 1063/1962. Le sospensioni, in particolare, possono ritenersi legittime quanto sopravvengano ragioni di interesse pubblico, cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali che impediscano l'esecuzione ovvero la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

Orbene, come è stato condivisibilmente osservato dal consulente tecnico, le motivazioni che hanno indotto il Comune a porre in essere le predette sospensioni ("*eccezionale traffico turistico presente nel Comune nel periodo estivo e per l'opportunità di approfondire la conoscenza geologica e geotecnica di parti del territorio*") non possono ricondursi ad ipotesi di pubblico interesse, né a circostanze speciali ovvero a forza maggiore, presupponendo quest'ultime il carattere obbiettivo e, soprattutto, indipendenti dalla volontà della stazione appaltante, riconducibili a cause impreviste ed imprevedibili, ipotesi questa che non viene in rilievo nella fattispecie in esame.

Ne consegue, in ultima analisi, che il Comune di Taormina va condannato al pagamento della somma di euro 246.188,58 in favore della Curatela del Fallimento SI.GE.CO. S.p.a.

Quanto alla disciplina sugli interessi deve evidenziarsi che la riserva n. 4 (di lire 29.303.969, pari a euro 15.134,24) ha ad oggetto gli interessi per ritardati pagamento dei corrispettivi di appalto, ed essa, pertanto ricomprende gli interessi maturati sulle somme dovute alla data del 30.04.1987.

Ne consegue che sulle rate di saldo di lire 62.791.390, pari a euro 32.429,05 e di lire 89.875.195, pari a euro 46.416,60, e sulla somma di lire 294.716.997, pari ad euro 152.208,62, relativa alla riserva n. 2, gli interessi devono farsi decorrere dall'1.05.1987 al soddisfo.

In ordine alla revisione dei prezzi d.lgs. 1501/1947 l'art. 115 del D.lgs. 163/2006 prevede che la revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

A tale proposito sono apparse condivisibili le osservazioni avanzate dal T.A.R. Milano, , sez. III, 05/05/2014, (ud. 25/03/2014, dep.05/05/2014), n. 1152

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 54415

Orbene, il citato art. 7 al comma 4 lett. c) prevede che l'Osservatorio dei Contratti Pubblici, tra l'altro, determini annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo, di cui alle convenzioni stipulate dalla Consip ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/99. Il successivo comma 5 dispone poi che al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Nondimeno, poiché la disciplina legale richiamata non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'ISTAT, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la giurisprudenza ha indicato quale riferimento per la revisione dei prezzi di appalto - per ciò che attiene a materiali, beni di consumo ecc. - gli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto, con la precisazione, tuttavia, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, e segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (v. *Tar Napoli sez. VIII 24 aprile 2014 n. 2306; Cons. Stato sez. V 23 aprile 2014 n. 2052; Tar Lecce sez. I 11 dicembre 2013 n. 2423; Tar Bolzano, sez. I, 11 giugno 2013, n. 215; nello stesso Tar Bari, sez. I, 25 febbraio 2012, n. 680, e Cons. St., sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461*).

Per ciò che riguarda gli accessori di legge, va rilevato che le somme spettanti a titolo di revisione dei prezzi costituiscono un debito di valuta e, pertanto, sono soggette alla corresponsione di interessi per il ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002.

Per completezza, va precisato che non va corrisposta la rivalutazione monetaria, in coerenza con il principio secondo cui, in tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, a meno che non si verta in relazione alla differente ipotesi di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (v. *Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2011, n. 9796; Cass. Civ., Sez. I: 9 marzo 2012, n. 3738; 23 settembre 2011, n. 19437; 10 giugno 2011, n. 12736*).

Ne consegue, quale corollario di tutte le considerazioni innanzi esposte, che il Comune di Taormina va condannato al pagamento delle seguenti somme: 1) euro 15.134,28 (riserva n. 4, a titolo di interessi maturati sulle somme dovute alla data 30.04.1987); 2) euro 231.054,27 (euro 32.429,05 [rata di saldo del contratto n. 345 del 26.05.1983] + 46.416,60 [rata di saldo del contratto del 24.08.1990] + 152.208,62 [riserva n. 2]), oltre revisione dei prezzi ed interessi *ex* d.lgs. 231/2002 dall'1.05.1987 al soddisfo.

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e417

Come sopra esposto, trattandosi di debito di valuta, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.

Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice (soccombente in relazione ad alcune delle riserve ritenute tardive), sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali in misura pari ad ¼.

La residua quota delle spese processuali (3/4) va posta a carico del Comune di Taormina e si liquidano applicando i valori medi per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore della causa (euro 246.188,57), dell' entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta come da dispositivo in base alle tariffe vigenti.

Stante la sostanziale soccombenza del Comune di Taormina vanno posto a carico di quest'ultimo le spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Picinini Alessandro, nella qualità di Curatore del fallimento SI.GE.CO. S.p.a. nei confronti del Comune di Taormina così provvede:

1. Condanna, per le causali esposte in motivazione, il Comune di Taormina al pagamento in favore della Curatela del Fallimento SI.GE.CO. S.p.a. delle seguenti somme: 1) euro 15.134,24; 2) euro 231.054,27, oltre revisione dei prezzi ed interessi *ex* d.lgs. 231/2002 dall'1.05.1987 al soddisfo.

2. Rigetta, per le causali esposte in parte motiva, tutte le ulteriori difese ed eccezioni sollevate dalla Curatela del Fallimento e dal Comune di Taormina.

3. Compensa le spese processuali tra le parti in misura pari ad 1/4.

4. Condanna il Comune di Taormina al pagamento della residua quota delle spese processuali (3/4) sostenute dalla Curatela del Fallimento SI.GE.CO. S.p.a., che liquida in euro 75,00 per spese vive ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo a carico dello stesso l'integrale rimborso delle spese di C.T.U.

Messina, 11 luglio 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Messina 14 LUG. 2016
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa: Caterina BARBARO)

Il Giudice
(dott.ssa Carmela Schiacca)

Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e415

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Sterrantino Rosaria	*Sig. Antonio D'Aveni*	*Dott. Carrubba Rossana*

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☑ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE